



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne 12020 Bellino Codice fiscale – Partita IVA 00534820048

Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 43 DEL 27/03/2018

OGGETTO:

**MONITORIAGGIO OPERE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 229/2011 -
FORNITURA SOFTWARE GIS MASTER RENDICONTAZIONE BDAP-MOP -
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6622F420C.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 27.12.2017 immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e l'aggiornamento al DUP 2018/2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 27.12.2017, con la quale sono stati previsti i piani obiettivi provvisori per l'esercizio 2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.06.2014 avente ad oggetto "Individuazione aree delle posizioni organizzative e determinazione della retribuzione di posizione" il successivo Decreto Sindacale n. 6 del 14.06.2014 e la successiva DGC n. 50/2017;

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo 29.12.2011, n. 229 "Monitoraggio sullo stato di attuazione delle OO.PP" prevede che i soggetti attuatori di opere pubbliche inviino trimestralmente alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati riguardanti le OO.PP di competenza a seguito di CUP richiesti o comunque attivi;
- l'invio di tali dati riguarda l'iter procedimentale di ogni lavoro pubblico e che lo stesso viene effettuato tramite un software applicativo;
- al fine di adempiere agli obblighi del Monitoraggio nei termini stringenti imposti dalla normativa citata, è necessario provvedere all'acquisto di un software a supporto dell'Ufficio Tecnico che abbia le suddette caratteristiche e pertanto sia in grado di trasmettere successivamente i dati alla BDAP, nonché la fornitura di uno strumento di supporto per la trasmissione degli stessi;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 20/06/2016 con la quale si sono approvate misure organizzative in materia di trasparenza, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D. Lgs n. 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 Euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento*

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016;

Rilevato inoltre che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*”;

Dato atto che:

- l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, prevede che “*Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta,*”;
- le linee guida ANAC deliberate in data 28 giugno 2016 prevedono, in relazione agli affidamenti per importi inferiori a 40.000 euro, che “in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.”;
- il Consiglio di Stato, con parere n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, evidenziando la natura non vincolante delle linee guida ANAC, sottolinea, con riferimento agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, che “trasparenza, sintetica indicazione dei motivi e rapidità della procedura non sono, ad avviso del Consiglio di Stato, in contraddizione”; ma, oltre al problema della conciliabilità col principio di semplificazione, impone uno stringente onere motivazionale finanche “*in merito alla scelta della procedura seguita*”, come nel caso degli affidamenti al di sotto di 40.000 € (par. 3.3.1), potrebbe apparire non in linea con lo spirito della legge, oltre che, probabilmente, con i limiti imposti all'attività d'indirizzo esplicabile nel caso che ci occupa; il Consiglio di Stato, d'altro canto, ben comprende che l'onere di motivare persino le ragioni della scelta della procedura, ed anche per importi minimi, non è tanto gravoso per la stazione appaltante se si considera che proprio in tali procedure, frequentissime invero e “*uti singulae*” poco rilevanti, si annida largamente il fenomeno sistemico della corruzione; appare, in definitiva, in ogni caso maggiormente equilibrato e congruo rispetto all'impianto della legge, scindendo i due momenti, riservare alle stazioni appaltanti nel momento preventivo della determina a contrarre, e quindi della scelta della procedura, un onere motivazionale sintetico, mentre trova giustamente spazio nella fase della scelta dell'aggiudicatario l'onere di dare dettagliata contezza del possesso da parte dell'operatore selezionato dei requisiti richiesti nella stessa determina a contrarre e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata a soddisfare; venendo ora al rilevante aspetto della scelta del contraente e

dell'obbligo di motivazione (3.3), si ribadisce quanto già accennato in sede di premesse generali, in ordine alla motivazione, non tanto circa la scelta dell'aggiudicatario (la legge è chiara nel prescrivere che l'affidamento diretto debba essere "*adeguatamente motivato*"), con tutto ciò che correttamente ne consegue (come indicato nelle linee guida), bensì, più a monte, in ordine alla "*scelta della procedura seguita*" (par. 3.3.1); trattasi, infatti, di un onere motivazionale non previsto dalla legge e che, ove sia configurato come troppo dettagliato, può apparire in contrasto con i valori della semplificazione e della non imposizione di oneri aggiuntivi non utili a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, con possibili ricadute pregiudizievoli che si possono avere dal punto di vista dell'aumento del contenzioso.”;

Ritenuto opportuno per economicità amministrativa e rapidità, procedere all'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, che prevede per importi inferiori ad Euro 40.000,00 l'affidamento diretto;

Dato atto che:

- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000,00 Euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dello stesso in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

- non appesantire le procedure in appalto al limitato importo della spesa;
- perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 dispone: "*... le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]*";

Considerato che, trattandosi di servizio di valore inferiore ai 1.000,00 Euro trova applicazione l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificata dall'art. 1 comma 502 della Legge 208/2015;

Ritenuto, quindi procedere alla fornitura del software GisMaster Rendicontazione BDAP-MOP per i motivi sopra specificati, dalla Ditta Technical Design srl con sede in Via San Giovanni Bosco 7/D - Cuneo dietro il corrispettivo di € 450,00 oltre IVA, giusto preventivo assunto al protocollo dell'ente in data 12.03.2018 al n. 572;

Di precisare che non ci si avvale dell'attività di formazione in quanto l'incaricato dell'Ufficio Tecnico già conosce l'applicativo;

Dato atto che:

- il valore dell'affidamento e' tale da consentire l'affidamento diretto da parte del Responsabile, con riferimento all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ;

- che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della legge di stabilità 2016, trattandosi di acquisto di beni di importo inferiore a Euro 1.000,00, e' ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- ai fini dell'acquisizione, sussiste disponibilità del Cap. 81/2 "Spese uffici – Servizi informatici e di telecomunicazioni" Piano dei conti U.1.03.02.19.001 del bilancio di previsione anni 2018-2020, competenza anno 2018;
- esigenze di economicità impongono di evitare procedure ordinarie; esigenze di affidabilità impongono di ricorrere a soggetto di comprovata esperienza e serietà in questo tipo di forniture;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di esercizio;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del procedimento (responsabile del servizio sotto indicato);

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, co. 5 del D.L. 10.10.2012, n. 174, costituito dalla sottoscrizione della presente, e inteso come conformità alla check list utilizzati nei controlli interni successivi sotto la direzione del segretario;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis soprarichiamato;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 183;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente la premessa, e di affidare alla ditta TECHNICAL DESIGN srl di Cuneo, partita I.V.A. 00595270042, la fornitura e l'installazione del software GisMaster Rendicontazione BDAP-MOP, dietro il corrispettivo di € 450,00 + IVA giusto preventivo del 12.03.2018 assunto in pari data al protocollo n. 572;
2. di impegnare e imputare la spesa pari ad euro 549,00 al codice 1.02.01 piano dei conti U.1.03.02.19.001 cap. 81/2 "Spese Uffici – Servizi Informatici e di telecomunicazione" del Bilancio 2018/2020, esercizio 2018 che presenta la sufficiente disponibilità;
3. Di dare atto che l'esigibilità avverrà entro il 31.12.2018;
4. di trasmettere copia della presente determinazione all'operatore economico interessato;
5. di dare atto che l'operatore economico incaricato dovrà attenersi anche a quanto previsto dal Codice di comportamento adottato ai sensi del d.P.R. 62/2013 da questo Ente, pubblicato sul sito web dell'ente, nella sezione "amministrazione trasparente";
6. di dare atto che come anche ivi indicato, ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
7. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BRUN Laura

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Bellino, lì 27/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to: GALLIAN Alfredo

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
Z6622F 420C	SERV. AMMINI STRAT	2018	65	01021	140	81	2	U.1.03.02. 19.001	549,00

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale
NASI Chiara Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/04/2018 al 20/04/2018.

Lì 05/04/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to: BRUN Laura / SOBRERO Pierluigi